

N. R.G. 2013/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **2013/2018**, promossa da:

_____ , in
_____ ,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
_____ ,
elettivamente domiciliato presso il Loro stud

OPPONENTE

contro

_____ ,
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mangione,
elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Via San Felice n. 6, Bologna.

OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a precetto.

CONCLUSIONI

Il procuratore della opponente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, nonché conseguente nullità e/o inefficacia



dell'atto di precetto notificato ... e società cooperativa
... in data 26.07.2018 per irregolarità dei calcoli operati e mancato
assolvimento dell'onere della prova gravante su controparte, nonché illegittimità della
avanzata richiesta di reintegra del ..., per le motivazioni tutte già dedotte in
narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.

Il procuratore dello opposto conclude come in memoria perché il Tribunale voglia: “

- dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione e, nella denegata ipotesi in cui lo ritenga ammissibile
- rigettare, in quanto infondata, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, formulata dalla ... in persona del suo liquidatore;
- nel merito, rigettare l'opposizione avanzata dalla opponente, come sopra rappresentata e domiciliata, con condanna dell' ... alla refusione degli onorari di giudizio (oltre agli oneri di legge e spese generali) secondo i vigenti parametri professionali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con “ricorso in opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.” depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 10.8.2018, la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva, tra l'altro, per i motivi dettagliatamente indicati, che, previa sospensione, venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto.

b. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto che concludeva motivatamente per il rigetto del ricorso.

c. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti dell'8.11.2019 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva effettuato senza esito il tentativo di conciliazione.

Con ordinanza del 13.11.2018, respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 29.4.2019.



d. all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava poi sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo, depositato telematicamente, e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni della decisione entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda dell'opponente è infondata e non può essere accolta.

1a. Con ordinanza del 25.6.2018 il Giudice, accogliendo parzialmente il ricorso, così statuiva: *“annulla la delibera di esclusione di [redacted] dalla [redacted], comunicata in data 01-06-2017. Condanna [redacted] al ripristino della situazione quo ante, con ricostituzione del rapporto sociale e ricostituzione del rapporto di lavoro interrotto. Condanna [redacted] al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute dal giorno della sospensione della prestazione lavorativa, fino al ripristino della situazione quo ante, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla ora al saldo. Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 4.434,94. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Condanna [redacted] a alla rifusione delle spese processuali a favore di [redacted] liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del Procuratore Antistatario”.*

1b. Con l'atto di precetto oggi opposto del 26.7.2018, il [redacted] chiedeva la liquidazione della somma di € 64.110,08, come dettagliata.

Adduce la società opponente che il calcolo operato dall'opposto a titolo di risarcimento del danno risulta erroneo. E ciò in quanto, pur essendo stato correttamente utilizzata come base di calcolo la somma determinata dal Giudice (pari ad € 4.434,94 lorda), moltiplicata per le mensilità intercorse tra il provvedimento espulsivo e la richiesta di pagamento e ricostituzione del rapporto del 18.7.2018 (per un totale di 14 mensilità, per un totale dovuto di € 62.089,16 lordi), da tale importo era stata sottratto quanto percepito per il lavoro svolto



nelle more del procedimento giudiziario, per un totale di € 9.067,00 netti, senza fornire prova dell'*aliunde perceptum*, e provvedendo a detrarre la somma al netto (con ingiusto arricchimento, per la conseguente doppia contribuzione).

Le contestazioni dell'opponente appaiono strumentali e le precisazioni dell'opposto convincenti.

L'opposto rileva infatti che con l'atto di precetto ha chiesto il risarcimento del danno calcolato dalla data del licenziamento (18.4.2017) sino al 18.7.2018 (ovvero al mese di redazione dell'atto di precetto), e che le somme azionate sono perfettamente corrispondenti alle statuizioni del Giudice. Sottolinea, quanto al c.d. *aliunde perceptum*, che la documentazione sulla cui base era stato calcolato era stata oggetto di preventivo scambio tra i legali e che il calcolo era corretto. L'importo di euro 11.350,64 lordi, risultanti dal CUD e dalle buste paga, corrisponde ad euro 9.067,00 netti ed era stato correttamente indicato al netto del dovuto poiché l'opponente, in adempimento del provvedimento giudiziale, avrebbe dovuto corrispondere un importo netto, come da giurisprudenza amministrativa indicata.

Smentisce infine di avere richiesto anche il pagamento delle retribuzioni perdute dal 21.3.2017, come erroneamente indicato nel ricorso in opposizione.

1c. Contesta l'opponente che nell'atto di precetto si intimi : di
"procedere alla reintegrazione del signo nel proprio posto di lavoro",
poiché il Giudice ordinava la ricostituzione del rapporto di lavoro de , ma non
la sua reintegra.

Tra l'altro rileva l'opponente che la reintegra sarebbe impossibile in quanto il S è
dipendente presso altra Società a far data dal
01.11.2017, attualmente con contratto a tempo indeterminato.

Ad avviso dell'opposto il motivo, peraltro inammissibile per i motivi indicati in comparsa ai quali si rinvia, è del tutto infondato atteso che, al di là della "*imprecisione lessicale*" ("ovvero "*reintegrazione*" in luogo di "*ripristino*"), per il resto il contenuto del precetto è pienamente conforme a quanto statuito dall'ordinanza ("*il giudice ha condannato la cooperativa "al ripristino della situazione quo ante, con ricostituzione del rapporto sociale e ricostituzione del rapporto di lavoro interrotto*").



Sottolinea infine come la reintegra non sarebbe certo impossibile e permanga pertanto l'inadempimento della Società.

2. Le spese, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- respinge le domande proposte dalla opponente in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'opposto
- condanna la opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Bologna, il 29.4.2019.

**Il Giudice
Emma Cosentino**

